

MARCA DA  
BOLLO  
€.16,00

**AL SIGNOR SINDACO  
DEL COMUNE DI PIOVE DI SACCO**

OGGETTO: Richiesta autorizzazione alla tumulazione/inumazione.

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a \_\_\_\_\_ il  
\_\_\_\_\_, residente in \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ nella sua  
qualità di \_\_\_\_\_ della IOF \_\_\_\_\_  
con sede in \_\_\_\_\_  
in base alla normativa vigente

**CHIEDE**

Il rilascio dell' autorizzazione alla

- Inumazione/tumulazione salma
- Cremazione nel forno crematorio di \_\_\_\_\_ e successiva  
tumulazione/inumazione ceneri

di \_\_\_\_\_ deceduto/a in \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,  
attualmente posta presso:

- l'obitorio dell'ospedale di Piove di Sacco,
- l'abitazione in via \_\_\_\_\_ nr. \_\_\_\_\_ ,
- la casa di riposo \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

Esequie il giorno \_\_\_\_\_ ore \_\_\_\_\_

per essere, dopo le esequie/dopo la cremazione

- inumata
- tumulata

nel cimitero di \_\_\_\_\_

- nella tomba di famiglia nr. \_\_\_\_\_, lato \_\_\_\_\_  
**(compilare e sottoscrivere la parte interna della presente richiesta)**
- nel loculo nr. \_\_\_\_\_ fila \_\_\_\_\_ dal basso \_\_\_\_\_ del lotto \_\_\_\_\_  
**concessionario è il sig. \_\_\_\_\_ residente in via**  
**\_\_\_\_\_ nel Comune di \_\_\_\_\_ recapito**  
**telefonico \_\_\_\_\_)**

Piove di Sacco, \_\_\_\_\_

**Il concessionario**

**Per la ditta IOF**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**DOMANDA DI TUMULAZIONE SU TOMBA DI FAMIGLIA  
(per la prima sepoltura di defunto)**

**Al Sig Sindaco del Comune di Piove Di Sacco**

Defunto: \_\_\_\_\_

OGGETTO: Domanda di tumulazione su tomba di famiglia nel Cimitero

di \_\_\_\_\_ Pos. \_\_\_\_\_ Amm. \_\_\_\_\_

Concessionario \_\_\_\_\_

**Tomba di famiglia a Camera unica:**

- ◆ SI
- ◆ NO

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_,

nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_,

residente a \_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_

– Cod. Fisc. \_\_\_\_\_, telefono \_\_\_\_\_;

**consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazioni mendaci, così come stabilito dall'art. 76, nonché di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 445/2000;**

**CHIEDE**

- la sepoltura della salma/delle ceneri del defunto \_\_\_\_\_ nel sepolcro familiare sopra indicato.

**Il defunto in vita era:**

- titolare del diritto di sepolcro in quanto concessionario, oppure:
- appartenente alla famiglia del concessionario come definita dall'art. 93 comma 1, del Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali;
- legato al fondatore da vincoli affettivi o di riconoscenza come definita dall'art. 93 comma 2, del Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali\*;

**OPPURE CHIEDE**

- la sepoltura in via provvisoria come definita dall'art. 93, comma 9, del Regolamento comunale dei Servizi Cimiteriali.

\* per future richieste di estumulazione/traslazione/cremazione relative a soggetti tumulati in tomba di famiglia ma non parenti con il concessionario si ricorda che le richieste dovranno pervenire solo dai parenti del defunto aventi titolo per legge.

A tale scopo il sottoscritto

### DICHIARA

- di essere \_\_\_\_\_ (relazione di coniugio o parentela) del defunto;
- di essere titolare della concessione del sepolcro familiare sopra indicato  
oppure
- che il rapporto di parentela con il concessionario è \_\_\_\_\_ e pertanto  
di aver diritto per successione legittima (o testamentaria) del concessionario;

in ipotesi di più cointestatari, dichiara

- di essere designato alla suddetta richiesta dagli altri contitolari
- di avanzare la presente domanda anche in nome e per conto degli altri parenti con lo stesso  
grado di parentela.

Referente per la sepoltura è l'impresa funebre: \_\_\_\_\_ con sede in  
\_\_\_\_\_ via \_\_\_\_\_ tel. \_\_\_\_\_

**Avvertenza**

**La presente dichiarazione sarà trasmessa all'Ufficio Concessioni Cimiteriali per la verifica della sua veridicità in ordine alla titolarità della concessione di cui si chiede l'uso e dei provvedimenti sanzionatori conseguenti in caso di acclarata falsità.**

Piove di Sacco, li \_\_\_\_\_

FIRMA

\_\_\_\_\_

Allega fotocopia documento di identità

## Art. 93

1. Il diritto di uso delle sepolture private concesse a persone fisiche è riservato alla persona dei concessionari e dei loro familiari; di quelle concesse ad enti è riservato alle persone contemplate dal relativo ordinamento e dall'atto di concessione. In ogni caso, tale diritto si esercita fino a completamento della capienza del sepolcro.
2. Può altresì essere consentita, su richiesta di concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultino essere state con loro conviventi, nonchè di salme di persone che abbiano acquisito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti comunali.
3. La domanda di tumulazione in una sepoltura privata deve essere fatta dal concessionario o da chi ne dichiara la legale rappresentanza. Venendo a mancare il concessionario, deve essere richiesto dagli eredi il riconoscimento della titolarità della concessione nei modi sottoindicati. Non si dà corso alla tumulazione qualora sia dubbio il diritto del richiedente, oppure quando sia fatta opposizione da parte degli aventi diritto. In tal caso il richiedente è tenuto a provare il suo diritto o rimuovere l'opposizione; le controverse fra titolari di sepoltura sono comunque di competenza del Giudice Ordinario.

Le concessioni cimiteriali sono identificate e localizzate secondo la terminologia di orientamento utilizzata nelle piante storiche, di cui all'allegato sub D), o dai piani regolatori cimiteriali. Ai fini degli accertamenti o dell'individuazione e localizzazione delle concessioni i dati presi in considerazione sono i seguenti: indicazione del cimitero interessato (capoluogo o frazioni), della zona del medesimo, dell'orientamento geografico, del progressivo (di pianta o reale), dei titolari, degli estremi del titolo alla concessione, dell'intestazione della tomba e delle salme sepolte.

4. I diritti d'uso delle sepolture di famiglia e delle aree da adibire a sepoltura, sono trasmissibili per successione legittima e, estinto tale vincolo, per successione testamentaria oppure per rinuncia di un concessionario in favore degli altri contitolari. I trapassi di diritto d'uso devono essere comprovati da titoli regolari e cioè:
  - a) per successione: atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà o attestazione giudiziale; se la successione è testamentaria deve essere prodotta una copia o l'estratto del testamento;
  - b) per rinuncia: atto notarile in copia autenticata.

La presa d'atto del trapasso può essere subordinata all'esecuzione di opere necessarie alla tomba. Qualora non fosse possibile determinare la titolarità di concessioni cimiteriali da apposito atto formale, fanno fede le intestazioni riportate nei registri storici.

5. Nel caso di concessioni cimiteriali su aree adibite a sito di tombe di famiglia, può essere formalizzato un nuovo atto, su richiesta ed a favore degli eredi, anche con contestuale rinuncia di parte dei medesimi, con le modalità di cui sopra.

6. La stipula del nuovo atto deve essere preceduta da presa d'atto del trapasso per successione di concessioni perpetue e novantennali con individuazione dei successori legittimi o testamentari.

7. La stipula del nuovo atto non richiede il versamento di ulteriori canoni, con le sole spese a carico degli interessati, subordinando, ove sia ritenuto opportuno, la presa d'atto stessa all'esecuzione di opere necessarie alla tomba interessata.

8. Nei casi di rinuncia alla cointestazione resa con scrittura privata con sottoscrizione autenticata dal notaio e di successione ereditaria, non si dà corso alla stipula di nuovo atto ma alla sola variazione della titolarità nei registri, previo provvedimento dirigenziale che prenda atto degli eventi.

9. Fermi i diritti del comune, il concessionario di una sepoltura individuale o di famiglia può consentire che in essa sia sepolta, in via provvisoria la salma di persona estranea alla famiglia, cui sia legato da rapporti di parentela o di amicizia. Il consenso per la sepoltura provvisoria, per la durata di un anno, rinnovabile al massimo per altri due anni, deve essere esteso su foglio bollato ed essere firmato dal concessionario. Se la sepoltura è indivisa fra varie persone, occorre il consenso di tutti i concessionari o di chi risulta delegato ai sensi del precedente comma 4. Il consenso si intende limitato alle sole salme in esso indicate; all'esterno della tomba può indicarsi il nome della salma accolta. Il consenso è subordinato al pagamento dell'apposito canone indicato in tariffa.

10. Il diritto di sepoltura fra gli stessi titolari è dato dall'ordine di premorienza. Più titolari di una tomba possono, con atto notarile da produrre in copia all'ufficio concessioni, procedere alla divisione, tra loro, dei vari tumuli.

11. Allo scadere delle concessioni per l'uso di tombe di famiglia e di celle-ossario, il concessionario - o gli altri aventi titolo - possono chiedere il rinnovo della concessione stessa per periodi non superiori a quello iniziale. Le modalità per il rinnovo delle concessioni sono le stesse previste per il rilascio delle medesime. Nel caso che a ciò non possa provvedervi l'originario concessionario (per decesso o altra grave incapacità personale) i relativi atti possono essere compiuti, nell'ordine:
  1. da erede del concessionario;
  2. da parente più prossimo del concessionario;
  3. da parente più prossimo della persona tumulata.

11-bis. Le concessioni trentennali in essere di loculi nei Cimiteri possono essere rinnovate per una sola volta e per un periodo non superiore ad anni dieci, ferma restando la possibilità di rinnovo provvisorio di cui all'art. 76 (comma 13) del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria.

Decorso il succitato termine, le salme presenti nei loculi di cui trattasi sono traslate in celle-ossario, fatte salve le disposizioni dell'art. 86 del Regolamento.

L'onere per il rinnovo della concessione è stabilito nella misura del 70% della tariffa per nuove concessioni trentennali alla data della richiesta, rapportata a ciascun anno di rinnovo.

12. Può essere richiesta l'associazione nell'intestazione. L'associazione viene effettuata su esibizione di atto di compravendita della tomba, per la relativa quota parte, contenente assenso alla medesima da parte dei titolari originari; quest'ultimo può essere espresso anche separatamente rispetto alla compravendita.

13. Il comune, preso atto della richiesta di associazione e della insussistenza di opposizioni alla stessa da parte degli aventi titolo, procede a stipula di nuovo atto con spese a carico dei nuovi associati.

14. Analoga procedura è richiesta per il subentro nella concessione, a seguito di compravendita delle tombe di famiglia con rinuncia alla concessione da parte dei titolari; in tal caso i nuovi titolari dovranno versare l'intero canone di nuova concessione.

#### 15. Soppresso.

16. La tariffa per le operazioni cimiteriali è stabilita annualmente e contestualmente a quella per le concessioni cimiteriali, secondo lo schema Allegato sub B) al presente regolamento che contiene le tariffe base per l'anno 1994.

17. Nessuna tariffa è dovuta quando l'operazione sia eseguita a richiesta dell'Autorità giudiziaria e d'ufficio.

18. Agli importi dovuti al Comune sono da aggiungere i diritti sanitari stabiliti dalle disposizioni in vigore, per le esumazioni o le estumulazioni straordinarie, cioè eseguite rispettivamente prima del decorso di anni dieci o di anni trenta.

19. Le prestazioni di cui alla Parte C) della tariffa, esclusa la n° 1, riguardano interventi su loculi ed ossari sia di proprietà comunale, sia costruiti su aree in concessione a privati, qualora i concessionari le richiedano; gli importi della tariffa sono aggiornati secondo gli indici nazionali dei prezzi al consumo al dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

#### Art. 93/bis

1. E' fatto divieto, pena la decadenza della concessione, di far inumare o tumulare salme che siano estranee ai concessionari nelle proprie tombe di famiglia, senza che ciò sia notificato al Comune con indicazione del periodo per il quale è concesso il permesso, ai sensi dell'art. 93), 9° comma; la tumulazione od inumazione deve essere autorizzata con la procedura di cui all'art. 76) in caso contrario si dispone l'esumazione od estumulazione d'ufficio; le spese conseguenti sono a carico del concessionario.

2. Eventuali situazioni d'uso da parte di non aventi titolo, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potranno essere regolarizzate secondo quanto di seguito esposto.

3. I titolari di concessioni cimiteriali, perpetue e novantennali, ad uso privato possono chiedere la cointestazione delle concessioni stesse con altri che risultino parenti od affini di persone che risultano tumulate e/o inumate nelle tombe site sulle concessioni medesime, ancorchè gli stessi non risultino avere rapporti di parentela od affinità con i titolari delle concessioni in questione.

4. Nel caso di abbandono di tombe di famiglia si seguono le procedure di cui all'art. 63), 4° comma; ove non si addivenga alla cointestazione si procederà mediante esumazione od estumulazione delle salme la cui sepoltura non risulta regolarizzata.

5. Con atto dell'Ufficio competente possono essere autorizzate cointestazioni di concessioni cimiteriali a favore di persone che non risultino eredi dei titolari, previo assenso scritto degli aventi titolo e con stipula di nuovo atto, qualora i nuovi concessionari risultino avere legami di parentela od affinità con le persone le cui salme risultino tumulate od inumate nelle tombe site sulle concessioni in questione